




**ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING – SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

**ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA**

VIA DUCA D'AOSTA, 63/G 80026 CASORIA (NA)
Cod. Min. NAIS06700G Tel. 0815403858 – Fax 0815405889
Codice fisc.:93044790637



VISTA la legge 20 maggio 1970 n. 300; libertà sindacali
VISTO il D. Lgs. 3 febbraio 1993 n.29 organizzazione pubblica amministrazione
VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994 n.297; testo unico
VISTO l'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n.59; autonomia alle ist.scolastiche
VISTO il D.P.R. 08 marzo 1999 n.275; regolamento autonomia
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 Ordinamento lavoro nella PA
VISTO il CCNL 29 novembre 2007
VISTO il L 133 del 06.08.2008
VISTO il Dlgs n°150 del 27.10.2009
VISTA la CM Funzione Pubblica n°7 del 13 maggio 2010
VISTA la nota MIUR - Direzione Generale del Personale prot. 8578 del 23.9.2010

Visto altresì:

- Lo Schema di decreto modificativo DM 249 del 10 settembre 2010 - versione gennaio 2013 *venerdì, 25 gennaio 2013*
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300
- Il Decreto Ministeriale 886/2014 - Miur - Cessazione dal servizio personale scuola

TRA

La parte pubblica costituita dal Dott. Giovanni De Rosa, Dirigente Scolastico dell'ISIS "A. Torrente" di Casoria (NA), di seguito denominato "**Istituto**",

E

la delegazione per la parte sindacale, composta dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. 29 novembre 2007.

SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO AS 2014/2015

I PARTE

TITOLO I

NORME PRELIMINARI

ART.1

Campo di applicazione

1- Il campo di applicazione del presente contratto riguarda tutto il personale docente ed ATA in servizio presso l'Istituto.

ART. 2

Norme di carattere generale

(Handwritten signatures and initials on the right margin)

1 - Gli istituti contrattuali oggetto del presente accordo sono regolamentati dalle vigenti norme in materia citate in premessa ed in particolare dalle norme contenute nell'art.6 C.C.N.L. 2006/2009 ed in successivi contratti nazionali e nel presente contratto integrativo. Si procede alla contrattazione in considerazione delle norme citate in premessa.

ART. 3

Finalità del presente contratto integrativo

1 - Il presente contratto integrativo, come previsto dalle norme contrattuali richiamate al precedente articolo 2, definisce le materie previste dall'art.6 del C.C.N.L. 2006/2009 e secondo le innovazioni introdotte dal Dlgs n°150 del 27.10.2009, e dalla conseguente CM Funzione Pubblica n°7 del 13 maggio 2010.

TITOLO II

MODALITA' E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

NONCHÉ I COTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL'ART. 2 DELL' ACCORDO

SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90

Art.6, comma 2 CCNL 2006/2009, lett. k

ART. 4

Relazioni sindacali a livello d'Istituto

1 - Le materie oggetto delle relazioni sindacali a livello d'Istituto sono quelle previste dall'art.6 del C.C.N.L. 2006/2009, secondo le innovazioni introdotte dal Dlgs n°150 del 27.10.2009, e dalla conseguente CM Funzione Pubblica n°7 del 13 maggio 2010.

2 - L'informazione preventiva, l'informazione successiva e la contrattazione integrativa sono finalizzate ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti.

A Tal fine la parte pubblica si impegna a dare la dovuta pubblicità alle delibere degli organi collegiali nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

ART. 5

Modalità e tempi dell'informazione e della contrattazione

1- Il Dirigente Scolastico nel primo mese dell'anno scolastico, calendarizzerà gli incontri concernenti la informazione nonché la contrattazione a livello d'Istituto e provvederà a convocare i componenti della R.S.U. e le OO.SS. aventi titolo, con almeno 5 giorni di preavviso.

2 - Il Dirigente Scolastico fornisce le informazioni di cui all'art. 6 del CCNL, alle R.S.U. ed alle OO.SS. firmatarie del CCNL - Scuola e in particolare:

- a) *proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;*
- b) *piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;*
- c) *criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;*
- d) *criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;*
- e) *utilizzo dei servizi sociali;*
- f) *criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;*
- g) *tutte le materie oggetto di contrattazione;*

Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:

- h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
- j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
- k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
- m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

Sono materia di informazione successiva le seguenti:

- n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- o) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

3. Le informazioni previste dal presente articolo sono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione.

4. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.

I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogate entro il 31 agosto.

5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.

6- La documentazione scritta concernente l'informazione e/o la contrattazione sarà consegnata nei tempi più rapidi possibili, comunque di norma almeno 5 giorni prima di ogni incontro (anche tramite PEC e/o e-mail semplice con ricevuta di ritorno).

7 - Ciascuno dei soggetti della R.S.U. e dei sindacali abilitati può sollecitare il Dirigente Scolastico che convocherà i soggetti legittimati sulle materie oggetto d'informazione e/o di contrattazione entro 5 giorni dalla richiesta.

8 - Il verbale stilato verrà letto e sottoscritto al termine di ogni seduta e/o in tempi brevi e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione.

ART. 6

Sequenza procedurale della contrattazione

1 - Atteso che la contrattazione rappresenta "un nuovo procedimento normativo" nel sistema delle fonti normative del rapporto d'impiego pubblico e delle istituzioni scolastiche, vanno osservate le prescritte forme procedurali, sempre considerando quanto prescritto dal Dlgs n°150 del 27.10.2009, e dalla conseguente CM Funzione Pubblica n°7 del 13 maggio 2010.

2 - Nella contrattazione a livello di istituto la sequenza procedurale è la seguente: inizio della trattativa; formulazione dell'ipotesi di accordo; sottoscrizione dell'accordo.

3 - Il confronto deve concludersi nel termine fissato dalle parti all'inizio della trattativa e comunque entro il 30 novembre .

4 - Entro i primi 15 giorni del negoziato relativo alla contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

5 - Il periodo di svolgimento del confronto è da considerare a tutti gli effetti come orario di lavoro.

ART. 7

Albo sindacale ed accesso ai locali dell'Istituto dei Rappresentanti Sindacali

1 - L'Albo sindacale dell'Istituto previsto dall'art.25 della legge n.300/1970 è situato in via permanente in luogo accessibile, visibile, di facile consultazione, non secondario e di comune passaggio obbligato dei dipendenti.

2 - La R.S.U. e le OO.SS. hanno diritto ad affiggere all' Albo sindacale di cui al precedente comma

materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

3 - I rappresentanti sindacali indicati dalle rispettive OO.SS., hanno diritto d'ingresso agli uffici dell'Istituto anche negli orari di chiusura al pubblico.

4 - Alle OO.SS. abilitate alla contrattazione viene assegnato un locale all'interno dell'Istituto, da loro segnalato purchè libero da ogni altro impegno d'uso e/o con esso compatibile; in tale locale o in sala professori deve essere prevista un'apposita "cassetta postale" per ciascun soggetto della delegazione abilitata alla contrattazione, nella quale immettere, in tempo reale, tutte le comunicazioni, interne ed esterne, indirizzate a ciascun soggetto;

5 - Al di fuori dell'orario di lezione, alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle OO.SS. è consentito comunicare con il personale, per motivi di carattere sindacale.

6 - Il Dirigente Scolastico assicura ;

la tempestiva affissione negli appositi spazi del materiale sindacale inviato per posta elettronica, via fax o per posta ordinaria

la tempestiva trasmissione di tutte le comunicazioni inviate dalle OO.SS. provinciali alla R.S.U. ed ai rappresentanti sindacali dell'Istituto.

ART.8

Permessi R.S.U.retribuiti e non retribuiti

1. Ogni RSU ha diritto a permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio nella propria scuola di riferimento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Ogni RSU ha diritto a permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o altre iniziative di natura sindacale, con l'obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente da parte dell'organizzazione sindacale di riferimento (almeno 5 giorni prima).

3. I permessi sono utilizzati autonomamente da ciascuna RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente (almeno due giorni di anticipo).

ART. 9

Assemblee sindacali

1 - Il personale del comparto scuola ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con il Dirigente Scolastico, per complessive 10 ore annue pro-capite, per ciascun anno scolastico senza decurtazione della retribuzione.

2 - Le assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro possono essere indette singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali aventi diritto e dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, purchè nel rispetto di richiesta scritta da far pervenire alla scuola interessata almeno 6 giorni prima (n° 2 giorni prima se trattasi di assemblea per il personale della propria scuola di servizio)

3 - La durata di ogni assemblea d'Istituto non può essere inferiore ad un'ora (60') né superiore a due ore (120').

4 - Nei casi di assemblee territoriali nell'ambito comunale, al di fuori della propria istituzione scolastica, al normale orario previsto si considera, su richiesta scritta, l'aggiunta di 30 minuti per il raggiungimento della sede dell'assemblea o della sede scolastica. Nei casi di assemblee nell'ambito provinciale, ma fuori dal comune e sempre su richiesta, si aggiungono 60 minuti. Nei casi di assemblee nell'ambito regionale, ma fuori dalla provincia e su richiesta scritta, si aggiungono fino ad un massimo di 120 minuti. Tali orari vanno computati nel monte ore annuale individuale di cui al comma 1.

5 - Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme di cui all' art. 8 del C.C.N.L. 2006/2009

ART. 10

Modalità di convocazione delle assemblee

1 - La convocazione dell'assemblea, la durata, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai sindacati territoriali almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, PEC, fonogramma o fax al Dirigente Scolastico.

2 - La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere affissa all'Albo dell'Istituzione scolastica e comunicata a tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene, nonché all'Albo di eventuali succursali e sedi staccate e, comunque, in tempo utile per consentire al personale in servizio presso queste istituzioni di esprimere la propria adesione. Il personale assente dal servizio nei cinque giorni precedenti l'assemblea è informato a mezzo fonogramma. Il Dirigente Scolastico, prima dell'affissione all'Albo, avrà cura di indicare nel medesimo avviso, il locale in cui si terrà l'assemblea.

3 - Nel termine delle successive 48 ore, altre OO.SS., purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali, assemblee separate. L'eventuale comunicazione

definitivamente integrata, relativa all'assemblea/e di cui al presente articolo, va affissa all'Albo della Istituzione Scolastica entro il suddetto termine di 48 ore.

4 - Contestualmente all'affissione all'Albo, il Dirigente Sindacale ne farà oggetto di avviso mediante circolare interna al personale interessato all'assemblea. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione all'assemblea, espressa in forma scritta, del personale in servizio nell'orario dell'assemblea fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Dell'avvenuta partecipazione del personale all'assemblea non va fornita alcuna attestazione.

5 - Al personale non interpellato, o che non è stato informato (es. perché in servizio su più sedi) non può essere impedito di partecipare all'assemblea.

6 - Le assemblee sindacali per il personale docente possono essere indette all'inizio o alla fine dell'orario di servizio, vale a dire la prima/le prime due o l'ultima/le ultime due ore di lezione; quelle del personale ATA anche durante in orario intermedio di servizio.

7 - Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, pertanto il personale docente ed ATA può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.

Art. 11

Svolgimento delle assemblee

1 - Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, dopo aver disposto gli eventuali adattamenti d'orario per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea del personale che presta regolare servizio e avvertendo le famiglie interessate.

2 - Il personale che non partecipa all'assemblea svolge il normale orario di lezione / di lavoro previsto per la giornata a carico di ognuno.

3 - Qualora le assemblee si svolgessero fuori dall'orario di lezione, il termine di 6 giorni, previsto dal precedente art.10, comma 1, è ridotto a 4 giorni.

4 - Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

5 - Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, il Dirigente Scolastico ai fini di assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi alla scuola e/o ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale può chiedere la permanenza in servizio di un Assistente Amministrativo per l'intera scuola, di un Collaboratore Scolastico per la sede centrale ed un Collaboratore Scolastico per la succursale in base ai seguenti criteri:

- a) volontarietà dei lavoratori, in caso di più volontari si ricorrerà al sorteggio;
- b) in mancanza di volontari, si procederà mediante rotazione dei lavoratori sulla base di un elenco alfabetico nel corso dell'anno scolastico.

Art. 12 Personale ATA (Orario di lavoro del personale ATA)

1. L'orario si articola in 36 ore settimanali

2. Compatibilmente con le esigenze didattiche, di servizio ed organizzative è possibile adottare l'orario flessibile il quale può consistere nel posticipare l'orario di inizio del lavoro o anticipare secondo le seguenti modalità:

1. Tolleranza di 15 minuti dall'ora d'ingresso da usufruire per un massimo di 6 giorni in un mese

2. Possibilità di recupero entro la stessa giornata per un ritardo non superiore ai 30 minuti, previa comunicazione all'Ufficio Personale che attiverà l'iter per l'autorizzazione.

3. Anticipo orario di ingresso di 10 minuti e relativa uscita anticipata di un'ora il sabato (solo a richiesta)..

3. Contingenti minimi del personale A.T.A. in caso di sciopero

1 - La materia è regolamentata dall'art. 2 dell'accordo sull'attuazione della legge 146/90, allegato al C.C.N.L. - Scuola - del 26 maggio 1999 ed all' allegato "attuazione della legge 146/90" al C.C.N.L. 26 maggio 1999. e alle norme in vigore nel comparto scuola.

2 - Pertanto dovranno essere assicurate presso questa Istituzione Scolastica le seguenti attività, in caso di sciopero:

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;

b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di Istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico.

3 - Nelle more dell'accordo integrativo nazionale sulla questione ed in presenza di effettive esigenze di prestazioni indispensabili correlate alle specifiche ipotesi previste dal richiamato art.2 di cui al precedente comma 1, per garantire le suddette attività il Dirigente Scolastico può chiedere la permanenza in servizio di un Assistente Amministrativo per l'intera scuola e di un Collaboratore Scolastico per la sede centrale e un Collaboratori Scolastici per la succursale in base ai seguenti criteri:

- a) volontarietà dei lavoratori, in caso di più volontari si ricorrerà al sorteggio;
- b) in mancanza di volontari, si procederà mediante rotazione dei lavoratori sulla base di un' elenco alfabetico.

4 - I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

Art. 13

Rilevazione in caso di sciopero

1 - Nel caso di eventuali scioperi, entro le 48 ore successive il Dirigente Scolastico consegna alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle OO.SS. una comunicazione scritta riepilogativa, del numero esatto degli scioperanti, distinti per qualifica/funzioni e per tipo di contratto (a tempo indeterminato o determinato).

2 - Entro il medesimo termine di cui al precedente comma, il Dirigente Scolastico invia una analoga comunicazione alla Direzione Scolastica Regionale.

Art. 14

Patrocinio ed accesso agli atti

1 - La R.S.U. ed i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L 2006/2009 hanno diritto di accesso agli atti dell' Istituzione su tutte le materia oggetto di informazione e di contrattazione di cui all' art.6 del richiamato C.C.N.L., secondo quanto previsto dal Dlgs n°150 del 27.10.2009, e dalla conseguente CM Funzione Pubblica n°7 del 13 maggio 2010.

2 - Le OO.SS., anche per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive segreterie provinciali e/o regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.

3 - Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro tre giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa.

4 - La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, la stessa assumerà forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell' Istituzione scolastica.

5 - Il personale scolastico in attività o in quiescenza può farsi rappresentare, previa formale delega scritta, dal Sindacato o da un Istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'Amministrazione Scolastica.

6 - Le OO.SS. firmatarie del CCNL hanno diritto di svolgere la loro attività, nei luoghi di lavoro per tutte le materie previste dalla normativa vigente, e di acquisire elementi di conoscenza per la loro attività, anche in relazione alla tutela dell'igiene, della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal D.L.vo 81/2008.

7 - L'ingresso dei soggetti sindacali legittimati agli uffici di segreteria e di dirigenza deve essere garantito in qualunque momento.

Art. 15

Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica.

1 - In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti s'incontrano entro tre giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede dell'Istituto;

2 - Ai fini di cui al precedente comma, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

3 – Le parti possono intraprendere iniziative unilaterali soltanto dopo che siano trascorsi , inutilmente, 15 giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma .

TITOLO III

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art.6, comma 2 CCNL 2006/2009, lett. k

Art. 16

Soggetti tutelati

1 – I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'Istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

2 – Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'Istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminale.

3 – Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare ed extracurriculare per iniziative complementare ivi realizzate.

4 – Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.

5 – Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.

6 – Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che , avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell' Istituzione scolastica, si trovino all'interno di essa nella veste di : ospiti, alunni uditori, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti.

Art. 17

Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

1 – Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

- adozione di misure e dotazioni personali protettive in materia di personale scolastico, locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
- valutazione dei rischi esistenti;
- elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure ed i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
- designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
- pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

Art. 18

Il servizio di prevenzione e protezione

1 - Nell' unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.

2- I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere la formazione, le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

3- Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Responsabile per la sicurezza riceverà un compenso forfetario annuo pari a: € 2.600,00 per il quale si attingerà ai fondi appositamente assegnati dal MIUR (o in mancanza di questi, al Fondo dell'istituzione scolastica).

Art. 19

Documento valutazione dei rischi

1 - Il documento di valutazione dei rischi, è redatto dal Dirigente Scolastico che può avvalersi della collaborazione di esperti degli Enti locali proprietari dell'edificio o di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori (RSPP, ASPP, Medico Competente, ecc.).

2 - Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

Art. 20

Sorveglianza sanitaria

1 - I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di cui all'art. 19 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

2 - Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad esempio, l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel D.P.R. 303/1956, nel D.Lgs. n.77/1992 e nello stesso decreto Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni.

3 - L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l' ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico e il medico viene individuato tra i medici competenti in medicina del lavoro sulla base di elenco pubblico fornito dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Art. 21

Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1 - Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il Medico competente ove previsto, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2 - Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

3 - La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

4 - Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.

Art. 22

Rapporti con gli Enti locali proprietari

1 – Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all' Ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.

2 – In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'Ente locale. L' Ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

Art. 23

Attività di aggiornamento, formazione ed informazione

1 – Nei limiti della risorse disponibili debbono essere realizzare attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.

2 – I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DLgs n°81/2008 richiamati al comma 2 del precedente articolo 18.

Art. 24

Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari

1 – A questa Istituzione scolastica si applica la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DLgs n°81/2008

Art. 25

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1 – Nell'unità scolastica viene designato nell'ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

2 – Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dal DLgs n°81/2008, le parti concordano su quanto segue:

- A) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dal suo sostituto;
- B) la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal DLgs n°81/2008 si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte ed opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui al DLgs n°81/2008.
- C) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro ed agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni ed alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- D) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e delle documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;

- E) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dal DLgs n°81/2008 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal DLgs n°81/2008;
- F) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
- G) per l'espletamento dei compiti di cui al DLgs n°81/2008, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previste per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dal DLgs n°81/2008, il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

Art. 26

Controversie in materia di sicurezza

1 - In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art.51 del DLgs n°81/2008. È fatta salva la via giurisdizionale.

TITOLO IV CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE DEL FONDO

Art.6, comma 2 CCNL 2006/2009, lett. 1

Art. 27

Criteri generali per l'impiego delle risorse

1 - Premesso che:

- il sistema stesso delle relazioni sindacali "...persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale con l'esigenza di aumentare l'efficienza e l'efficacia dei servizi prestati alla collettività" - Art. 3 CCNL 2006/2009;

- la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 40, c. 3-bis, d.lgs. 165/2001;

- va comunque evitata assolutamente ogni forma di distribuzione *a pioggia* o su attività che non sia possibile verificare, considerando che la qualità stessa dei servizi offerti dalla scuola, come da POF, si basa su criteri di efficacia ed efficienza e sul riscontro degli obiettivi didattici ed educativi indicati in sede di programmazione didattica dei cdc;

- ad oggi è possibile inserire unicamente in forma sperimentale un sistema di riconoscimento economico delle attività riconducibili all'innovazione didattica e metodologica in termini di rapporto fra obiettivi programmati e risultati verificabili, in attesa del pieno e corretto sviluppo del sistema globale di verifica e premialità ;

- tutto il personale docente ed ATA concorre alla realizzazione dei progetti e delle attività svolte oltre l'orario d'obbligo pur con le diverse professionalità e secondo il piano organizzativo delle attività medesime,

- le attività aggiuntive per il personale docente sono quelle previste dall'art.88 del C.C.N.L. 2006/2009;

- le attività aggiuntive del personale ATA sono quelle previste dal medesimo articolo del CCNL di cui sopra.

- Nelle attività aggiuntive del personale docente ed ATA riconducibili allo svolgimento di manifestazioni, convegni, ricevimenti ed esercitazioni didattiche straordinarie si farà ricorso prioritariamente al personale in servizio nei giorni e nelle ore precedenti concomitanti e susseguenti alle attività stesse.

Le risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto e non specificatamente finalizzate verranno utilizzate con le seguenti priorità:

a) retribuzione delle attività funzionali all'insegnamento e finalizzate all'innovazione didattica e metodologica anche con l'impiego di nuove tecnologie e/o di potenziamento del curriculum. La corrispondenza dei compensi sarà effettuata a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte. Si darà luogo al pagamento dei compensi anche in presenza di risultati inferiori rispetto a quelli previsti, purché lo spostamento non ecceda la misura percentuale che sarà concordata al termine delle attività.

b) retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento effettivamente prestate dai docenti con funzioni di collaborazione con il Dirigente Scolastico, incarichi in commissioni di lavoro deliberate dal Collegio dei Docenti, incarichi di responsabili di laboratorio, coordinatori, coordinatori di dipartimento, e altri incarichi regolarmente affidati per esigenze di servizio;

c) retribuzione delle attività aggiuntive effettivamente prestate dal personale ATA per le attività definite in premessa e correlate al funzionamento generale dell'istituto;

d) retribuzione delle attività previste dall'art.29, comma 3, lettere a e b) del C.C.N.L. 2006/2009 prestate in eccedenza a quelle obbligatorie;

e) retribuzione delle attività aggiuntive funzionali all'insegnamento al personale docente per la realizzazione di progetti e delle attività aggiuntive del personale ATA ai quali non sia stato possibile far fronte con lo specifico finanziamento previsto dall'art.3, comma 2, lettera b) del C.C.N.L. del 15 marzo 2001, connesse alla realizzazione di detti progetti.

g) retribuzione delle attività aggiuntive del personale docente ed ATA riconducibili allo svolgimento di manifestazioni, convegni, ricevimenti ed esercitazioni didattiche straordinarie.

Per il Personale Docente si prevede il seguente trattamento:

in orario di servizio: 2h aggiuntive per intensificazione se impegnato in attività;

fuori orario di servizio €.35,00 /h;

fuori sede compresi eventi festivi e serali:..... €.35,00

Per il personale ATA - assistenti tecnici - si prevede il seguente trattamento:

in orario di servizio.....h.2 aggiuntive per intensificazione se impegnato in attività;

fuori orario di servizioh.2 x €.14,50 o diverso trattamento previsto dal CCNL;

fuori sede compresi eventi festivi e serali:..... €.14,50 o diverso trattamento previsto dal CCNL;

INTENSIFICAZIONE PRESTAZIONI LAVORATIVE PERSONALE ATA

In considerazione di insufficienti finanziamenti del MIUR in rapporto all'organico ATA, ai fini dell'attribuzione degli incarichi per attività aggiuntive, di cui all'art. 47 CCNL 29/11/2007, sarà finanziato una funzione per ogni profilo del personale (Coll. scolastico, Ass/amm.vo, Ass/tecnico).

Per tutte le attività extracurricolari, manifestazioni e convegni in genere, svolte in collaborazione con Enti ed Amministrazioni pubbliche, deliberate nell'ambito del POF e degli OO. CC deliberanti di questa Scuola, tutto il personale ATA partecipante, individuato dai referenti di attività e regolarmente autorizzato dal DSGA, sarà retribuito con le modalità di seguito riportate:

- per manifestazioni e convegni durante l'attività di servizio - n° 8 h (4h Cucina + 4h Magazzino)
- per manifestazioni e convegni che si protraggono oltre l'orario di servizio - n° 10h (4h Cucina + 4h Magazzino + 2h Sala) + le ore di straordinario effettivamente effettuate fino ad un massimo di 3h;
- per manifestazioni e convegni che si svolgano fuori l'orario di servizio - n° 8 h (4h Cucina + 4h Magazzino) + le ore di straordinario effettivamente effettuate fino ad un massimo di 4h, dopo le 18.00 sarà riconosciuta una giornata di recupero.

Le ore di intensificazione di orario di servizio, quelle prestate fuori dall'orario di servizio saranno retribuite nei limiti dei fondi stabiliti in sede di contrattazione d'Istituto, le ore che eccedono la disponibilità saranno considerate a recupero.

L'apertura della scuola al territorio, in orario pomeridiano, comporta la necessità per il personale amministrativo dei rientri, per questo tipo di orario di servizio è previsto un riconoscimento economico, nella misura di 5 ore mensili in relazione ai rientri effettuati.

Per il personale sarà istituito un monte ore **come da tabella allegata al presente contratto**

2 – Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità dell'Istituto per finanziamenti ex legge 18 dicembre 1997 n.440, per progetti didattici finanziati da EE.LL. o privati, per progetti europei e per ogni altra motivazione, che prevedano nella loro utilizzazione la corresponsione di compensi ed indennità al personale docente ed ATA, ferma restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, verranno finalizzate, previa indicazione da parte del Collegio dei Docenti dei progetti e delle attività per i quali utilizzarli, con le seguenti priorità:

- a) retribuzione delle attività aggiuntive non d' insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse con l'elaborazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione;
- b) retribuzione delle attività d'insegnamento per il personale docente connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alla precedente lettera a) e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse alla realizzazione, a titolo di supporto, dei progetti ed iniziative rivolti agli alunni ed al personale dell'Istituto;
- c) retribuzione delle attività d'insegnamento e delle attività di consulenza affidate a personale docente ed a esperti esterni all'istituto, fermo restando che l'affidamento delle attività di insegnamento e delle attività di consulenza a personale esterno all'istituto avvenga solo dopo aver verificato che non esistano all'interno dell'istituto le professionalità e le competenze richieste e /o la disponibilità del personale interno.
- d) nel caso in cui sia necessario ricorrere a personale docente e ad esperti esterni all'istituto sarà data precedenza nell'individuazione del suddetto personale a coloro che appartengono al personale della scuola statale che abbiano dato la propria disponibilità .

3 – Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti, previa adeguata verifica delle attività effettivamente svolte;

a) Lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull'attività svolta da presentare al termine delle attività;

b) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate. Il computo sarà effettuato sulla base di fogli-firma che saranno predisposti dall'istituto e la cui compilazione sarà effettuata, di volta in volta, al termine di ogni attività e/o sulla base di rilevazione obiettiva mediante strumento informatico. In tale ipotesi le attività prestate oltre l'orario di lavoro saranno retribuite in misura oraria secondo gli importi previsti dalle apposite tabelle allegate al contratto collettivo nazionale.

Le risorse del fondo di istituto dovranno essere utilizzate unicamente per retribuire l'espletamento di attività aggiuntive e distinte rispetto alle mansioni ed ai compiti ordinari, ovvero per effettive intensificazioni della prestazione lavorativa previamente individuate (art. 88 CCNL).

Lo svolgimento di tali attività, definite dalla contrattazione integrativa, dovrà essere concretamente verificabile, anche con la utilizzazione di strumenti di rilevazione elettronica, ed oggetto di costante monitoraggio nel corso del loro espletamento.

A tal fine, il D.S., anche sulla base delle rilevazioni fornite dal DSGA, fornirà mensilmente alla RSU specifico prospetto delle attività svolte dal personale docente ed ATA nel mese precedente.

Nel caso in cui tali rilevazioni dovessero evidenziare uno scostamento significativo rispetto a quanto preventivato, il D.S. provvederà prontamente alla convocazione della RSU per la dovuta informazione e per concordare eventuali correzioni.

TITOLO V

MISURA DEI COMPENSI

Art. 28

Misura dei compensi per le attività complementari di educazione fisica.

1 - La retribuzione delle ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino a un massimo di 6 settimanali, dal personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva, sarà corrisposta nella misura prevista da normativa - Centro Scolastico Sportivo - in caso di mancato finanziamento dell'Ufficio Scolastico Provinciale o Regionale, utilizzando il fondo d'Istituto.

Art. 29

Misura dei compensi art.9 dispersione e disagio.

Relativamente all'art.9 del CCNL 2006/2009, per cui vengono assegnati fondi dall'USR Campania al fine di prevenire la dispersione ed il disagio scolastico, si definiscono criteri e modalità di impiego di tale finanziamento ai sensi dell'art.27 della presente contrattazione, secondo quanto di seguito: retribuzione di ore aggiuntive di insegnamento e non insegnamento dei docenti e del personale ATA secondo i Progetti di ampliamento dell'offerta formativa a tal fine deliberati annualmente dal Collegio dei Docenti.

Le ore aggiuntive sono remunerate come da quote orarie del ccnl 2006/09.

Art. 30

Misura dei compensi per il personale A.T.A.

1 - Le attività aggiuntive del personale A.T. A. sono regolamentate dal l'art.88 C.C.N.L. 2006/2009, e da altri articoli correlati nonché dalle norme contenute nel presente articolo.

2 - Le attività aggiuntive consistono nelle attività di cui al citato art.88 del CCNL

3 - L'individuazione del personale A.T.A. da utilizzare nelle attività aggiuntive da retribuire con il fondo d'Istituto sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) dichiarazione formale disponibilità del personale ad effettuare dette attività;
- b) competenza specifica posseduta in relazione all'attività da svolgere;
- c) precedenza al personale con Contratto a Tempo Indeterminato;
- d) principio di equità, fatti salvi i criteri di cui alle lettera a e b.

4 - Al personale a.t.a. possono essere attribuiti incarichi specifici ai sensi dell'art.47 lett.b del C.C.N.L. secondo i seguenti criteri, tenendo conto di quanto è stabilito nell'art.7 del C.C.N.L. del 7/12/2005:

- A)** sostituzione DSGA: beneficiari dell'art.2 ;
- B)** dichiarata formale ad assumere incarichi specifici;
- C)** competenza specifica posseduta in relazione all'attività da svolgere, tenuto conto delle esigenze di servizio individuate dal DSGA e dal DS e delle esperienze maturate per aver svolto gli stessi compiti negli anni precedenti nella stessa scuola;

5- Le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo sono retribuite in base alla tab. 6 allegate al CCNL 2006/2009

6 - Le attività prestate con intensificazione di prestazioni lavorative durante l'orario di lavoro giornaliero saranno retribuite in misura forfettaria mentre quelle prestate oltre l'orario di lavoro saranno retribuite in misura oraria secondo gli importi previsti dall'apposita tabella allegata al contratto.

7 - Per le attività aggiuntive svolte oltre l'orario ordinario giornaliero il lavoratore può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo compatibilmente con le esigenze di servizio e che saranno concesse dal DS, sentito il DSGA.

8 - L'apertura della scuola , in orario pomeridiano, comporta la necessità di effettuare per il personale Amministrativo dei rientri, per questo tipo di orario di servizio è previsto un riconoscimento economico, nella misura di 50 ore in relazione ai periodi di rientri effettuati. **Per il personale sarà istituito un monte ore come da tabella allegata.**

Art . 31
Compensi dei collaboratori del Dirigente Scolastico

I compensi per le attività gestionali sono calcolati su base oraria. Il Dirigente Scolastico si può avvalere di 2 unità , di cui uno è il suo VICARIO, secondo quanto previsto dal vigente contratto. Onde garantire una maggiore efficienza del servizio scolastico, considerato il livello di complessità dell'istituzione, il Dirigente Scolastico potrà delegare, previa delibera del collegio dei docenti, specifici compiti, ancorché non retribuiti con il FIS, ad altri docenti per la migliore attuazione del POF.

Al vicario si conviene di stabilire un compenso forfetario pari a **200** ore di attività aggiuntiva di non insegnamento.

Art. 32
Compensi delle funzioni strumentali

Il budget disponibile per la remunerazione dei docenti che sono stati designati dal collegio dei docenti, dovrà essere suddiviso, in equa misura, fra le funzioni strumentali

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 33
Norma finanziaria

1 - La spesa complessiva dei compensi ed indennità concernente le attività, i progetti e gli incarichi di cui ai precedenti articoli non può superare in alcun modo i vincoli derivanti dai contratti nazionali e dal programma annuale, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ,

2 - Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria

3 - Le risorse finanziarie disponibili per le attività, i progetti e gli incarichi previsti dal presente contratto decentrato sono costituite :

- dalle eventuali economie accertate al termine dell'esercizio finanziario e concernenti risorse provenienti dal fondo d'istituto del decorso anno scolastico, da altri istituti contrattuali nonché da norme legislative;
- dal fondo d'istituto per l'anno 2013/2014 sulla base dei parametri previsti dal CCNL 24.11.2007 - dalla sequenza contrattuale 04/2008 e secondo i parametri per la determinazione del FIS a.s. 2013/2014 (vedi allegato 1).

4 - Per tutte le attività aggiuntive di cui al presente contratto il Dirigente Scolastico emetterà formale provvedimento nel quale devono essere specificate:

- a) tipo di attività da svolgere;
- b) numero delle ore assegnate;
- c) il compenso spettante ed i termini di pagamento
- d) modalità di certificazione dell'attività svolta.

Vengono allegati al presente Contratto i prospetti(vedi allegati 2 e 3) delle somme previste per gli incarichi e le ore aggiuntive da attribuire rispettivamente al personale A.T.A. ed al personale docente.

Art. 34
Norme finali

1 - Il presente contratto integrativo d'istituto

- a) entra in vigore dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino alla stipula di un successivo contratto integrativo d'istituto, fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie per migliorarne i contenuti e/o a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali;
- b) annulla e sostituisce i precedenti contratti integrativi d'istituto precedentemente stipulati con effetto dall'entrata in vigore del contratto medesimo.

2- Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme legislative e contrattuali richiamate nell'art. 2 nonché da successive norme legislative e/o contrattuali.

3 - Il presente contratto s'intende tacitamente abrogato qualora incompatibile con eventuali successive disposizioni legislative e/o norme contrattuali nazionali.

4- Nel caso che nessuno dei soggetti firmatari richieda la verifica o non vi siano contratti o leggi nazionali in contraddizione con il presente contratto, questo è prorogato sino alla stipula di un nuovo contratto.

5- Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico disporrà l'affissione di copia del presente contratto all'Albo sindacale della Scuola.

IL PRESENTE CONTRATTO DECENTRATO D'ISTITUTO, CORREDATO DELLA PRESCRITTA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL D.S.G.A. E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, SARA' INVIATO, AI SENSI DELL'ART.48, COMMA 6, DEL DECRETO L.VO 30 MARZO 2001 n.165 E DELL'ART.2 DEL DECRETO L.VO 30 LUGLIO 1999 N.286 E DEL D.L.GS N°150/2009, AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, ALL'ARAN, AL CNEL E PUBBLICATO SUL SITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Letto, approvato e sottoscritto.

Casoria, 7 marzo 2016

LA DELEGAZIONE PER LA PARTE PUBBLICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Giovanni De Rosa [Signature]

LA DELEGAZIONE PER LA PARTE SINDACALE

- Prof.ssa Morena Fusco - R.S.U. - [Signature]
- Prof. Angelo Felici - R.S.U. - [Signature]
- Prof. Vincenzo Esposito - R.S.U. - [Signature]
- Prof. Domenico Ferretti - R.S.U. - [Signature]
- Sig. Pasquale Ferone - R.S.U. - [Signature]
- Sig. Vilma Severino - R.S.U. - [Signature]

RAPPRESENTANTI O.O.S.S.

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

[Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'Aut.', 'D.F.', and other illegible marks]

II PARTE : INFORMATIVA

Secondo quanto previsto dal Dlgs n°150 del 27.10.2009, e dalla conseguente CM Funzione Pubblica n°7 del 13 maggio 2010, alcune materie vengono escluse dalla contrattazione integrativa. Sulla questione permangono a tutt'oggi forti perplessità circa la piena e completa applicabilità sulla contrattazione decentrata d'istituto da sottoscrivere di norma entro il mese di novembre.

Giova al riguardo richiamare che, sebbene il panorama si presenti alquanto incerto, è auspicabile definire al più presto l'organizzazione globale, in base alla quale la scuola dovrà svolgere le sue attività, in piena adesione con la tempistica stabilita dall'anno scolastico (settembre-agosto) e non dall'anno finanziario (gennaio-dicembre).

Del resto, restano ben delineate le competenze che, in relazione alle materie da esaminare di seguito, vengono riservate in via esclusiva al Collegio dei Docenti e al Consiglio d'Istituto.

Da questo assunto occorre partire per chiarire che le determinazioni del Dirigente Scolastico vengono prese nel pieno rispetto dei poteri collegiali suindicati, per quanto attiene ai criteri generali e alle proposte avanzate.

Inoltre è doveroso assicurare la massima valorizzazione del personale scolastico in rapporto al ruolo e funzione ricoperti nell'organizzazione dell'Istituzione Scolastica.

Pertanto, si riassumono di seguito le materie oggetto di INFORMATIVA, *sempre assicurando la massima partecipazione delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. 29 novembre 2007, e ribadendo il carattere provvisorio ed urgente delle decisioni assunte al fine di garantire il pieno ed improrogabile avvio del servizio scolastico.* Ciò sino ai preannunciati chiarimenti dell'amministrazione e/o ad evoluzioni normative in merito.

Si fornisce informazione sui criteri che il Dirigente Scolastico intende rispettare:

1) Criteri di assegnazione dei docenti alle classi

Il personale docente viene assegnato alle classi, sezioni e corsi secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- continuità didattica;
- utilizzo ottimale delle risorse professionali;
- anzianità di servizio;
- preferenze personali.

2) Criteri di assegnazione degli incarichi aggiuntivi La partecipazione alle attività aggiuntive e progettuali del personale è facoltativa. I dipendenti possono produrre apposita domanda al dirigente scolastico per la partecipazione a dette attività. L'utilizzazione del personale docente, nel mantenimento della coerenza progettuale e modulare, e, nel caso in cui la domanda esuberi l'offerta, avviene secondo i seguenti criteri:

- a) competenze professionali valutate ;
- b) rotazione degli incarichi anche in relazione ai carichi di lavoro per l'anno scolastico in corso;
- c) a parità di competenze si predilige chi ha maggiore anzianità di servizio e/o non è impegnato in altre attività progettuali.

Per le ore disponibili su classi collaterali la scelta verrà effettuata seguendo rigorosamente le graduatorie d'Istituto.

I criteri suddetti rimarranno validi in tutti i casi in cui non vadano in contraddizione con le disposizioni degli Organi Superiori.

La valutazione delle domande sarà affidata alla commissione POF presieduta dal DS.

I criteri sopradescritti restano validi anche per la partecipazione ai progetti PON, POR, Area a rischio, FIXO, IEFP. Alternanza scuola lavoro, e tutti gli altri progetti comunque finanziati. Gli incarichi di docenza e gli incarichi organizzativi come Valutatore, Facilitatore, Collaboratore per il Tutoraggio e il monitoraggio saranno messi a bando con specifici avvisi di selezione. Le attività progettuali saranno sospese e riassegnate qualora il numero degli alunni per docenti scenda al di sotto del minimo prefissato dai progetti stessi.

3) Criteri di assegnazione degli Ass. Amministrativi

Il personale degli Assistenti Amm.vi viene assegnato alla specifica area di lavoro, su proposta del DSGA, secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- utilizzo ottimale delle risorse professionali;
- continuità;
- anzianità di servizio;
- preferenze personali.

4) Criteri di assegnazione dei collaboratori scolastici

Le modalità di assegnazione ai reparti e alle mansioni, sono definite, nel rispetto della normativa e su proposta del DSGA, considerando comunque sempre il rapporto alunni-classi e l'orario di funzionamento in vigore nella scuola, ed assicurando, in ordine di priorità, le seguenti condizioni:

- necessità di organizzare le prestazioni lavorative nel modo più rispondente agli indirizzi del POF;
- disponibilità ad assolvere gli incarichi organizzativi, funzioni miste e/o altro, individuati;
- conciliazione, ove possibile, di eventuali richieste del personale sempre nel rispetto di un equo trattamento.
- anzianità di servizio;

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ASSEGNAZIONE INCARICHI SPECIFICI

TITOLI DI STUDIO:

1. DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE PT. 3
2. DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE PT. 2
3. DIPLOMA DI MATURITÀ PT. 1
4. DIPLOMA DI QUALIFICA PT. 0,5

PUNTEGGI DEI TITOLI DI STUDIO NON POSSONO ESSERE CUMULATI. IN PRESENZA DI PIÙ TITOLI DEVE ESSERE CONSIDERATO ESCLUSIVAMENTE IL TITOLO CHE ATTRIBUISCE IL MAGGIOR PUNTEGGIO.

TITOLI DI SERVIZIO:

1. ANZIANITÀ DI SERVIZIO PER OGNI ANNO DI RUOLO PT. 0,5
2. CONTINUITÀ IN SEDE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ PER OGNI ANNO PT. 1
3. ANZIANITÀ DI SERVIZIO PER OGNI ANNO NON DI RUOLO PT. 0,1

INCARICHI SPECIFICI SVOLTI: PER OGNI ANNO PT. 1

ATTESTATI DI FORMAZIONE:

1. CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI (PRIMO SOCCORSO, ASSISTENZ. ALUNNI DISABILI ETC) PT. 1
2. ECDL E PATENTI VARIE PT. 1

5) ORARIO DELLE LEZIONI

Sarà evitata l'interruzione e la ripresa della medesima disciplina nella medesima classe.

Bisogna garantire la libertà dei Cdc di svolgere le attività integrative in ogni momento della giornata ma con obbligo di pianificazione e comunicazione al dirigente.

Bisogna disporre l'utilizzo delle ore a disposizione dei coordinatori in modo preferibilmente parallelo. Di norma i collaboratori della dirigenza dovranno essere utilizzati alternativamente nelle classi garantendo, ogni ora, la disponibilità, per la dirigenza, di almeno un collaboratore oltre al primo.

Occorre assicurare sempre la presenza a scuola di almeno una funzione strumentale per tutto il corso della giornata, evitando, per motivi di equità e di efficacia nella ripartizione dei carichi di lavoro, di utilizzare le ore buche per lo svolgimento delle funzioni. Per gli stessi motivi dovrà essere evitata l'utilizzazione delle ore buche per l'effettuazione di qualsiasi altra attività aggiuntiva.

I rapporti dei docenti con le famiglie sono stabiliti nel piano annuale delle attività collegiali proposto dal Dirigente ed approvato dagli OO.CC. competenti in modo da garantire continuità di informazione e di comunicazione.

Per ragioni tecnico-organizzative il numero delle ore buche previste nell'orario delle lezioni non può essere superiore a due, tranne in casi eccezionali riconducibili a particolari condizioni di servizio personali. L'impegno orario giornaliero complessivo dei docenti dovrà di norma non essere superiore, se non per casi eccezionali, alle 6 ore.

Nella distribuzione dei carichi di lavoro settimanale dei docenti ordinari e dei docenti di sostegno dovranno essere, per ogni giorno di lezione, garantite aliquote di presenza imprescindibili, opportunamente indicate dalla commissione orario. In particolar modo dovrà essere assicurata una congrua ed efficace presenza di docenti di sostegno durante tutto l'arco della giornata in relazione alle esigenze del tempo scuola degli alunni disabili e dei dati storici di frequenza settimanale a disposizione degli archivi della scuola.

Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche coincidenti con il periodo estivo successivo agli esami di stato e con le festività natalizie e pasquali nonché in occasione di interruzioni di attività didattiche per causa di forza maggiore o per assenze di massa degli alunni, i docenti, se non impegnati in altre attività deliberate dagli OO.CC. o disposte dal Dirigente Scolastico, saranno esonerati dagli ordinari obblighi di servizio.

6) ORE DI SOSTITUZIONI DEI COLLEGI ASSENTI

Per la sostituzione dei colleghi assenti si procederà all'assegnazione dei docenti disponibili secondo i seguenti criteri, fatta salva l'eccezionalità:

- utilizzo di docenti a disposizione con orario ridotto o senza classe;
- recupero permessi brevi fruiti nel corso dei due mesi antecedenti;
- utilizzo del personale docente appartenente alla classe del titolare assente;
- utilizzo del personale che ha dato la propria disponibilità equamente distribuito.

Onde garantire la maggiore trasparenza nella procedura di sostituzione la direzione fornirà mensilmente alla RSU l'elenco dei permessi fruiti e recuperati dai docenti.

L'insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza dell'alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in omaggio al principio relativo al diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104/92; in caso di assenza dell'alunno, l'insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare, potrà essere utilizzato in supplenza solo dopo che la scuola avrà impegnato tutti i docenti a disposizione. In caso sia assente il docente della classe nell'ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione.

Si procede alla sostituzione del docente di sostegno assente per periodi superiori a 15 gg solo previa verifica della frequenza degli alunni diversamente abili e della relativa riassegnazione dei docenti agli alunni effettivamente frequentanti.

7) CORSI DI RECUPERO

La partecipazione ai corsi di recupero è facoltativa. I corsi sono deliberati, su proposta dei cdc, dal Consiglio d'Istituto, tenuto conto del parere del Collegio dei docenti. Nel biennio i recuperi che comportano attività aggiuntive coinvolgeranno le discipline di Italiano e Matematica. Per l'impiego del personale, si procede alla nomina dei docenti della classe di riferimento che hanno dichiarato la propria disponibilità. In alternativa si procede all'incarico secondo i seguenti criteri e priorità:

- docenti di materie affini a disposizione o con orario di cattedra ridotto;
- docenti di altre classi, titolari di classi di concorso attinenti alle materie oggetto del corso;
- docenti esterni inseriti nelle graduatorie d'Istituto per incarichi e supplenze delle materie interessate;

d) docenti esperti esterni;

8) DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI E USO DELL'AUTONOMIA

Il dirigente nella definizione degli organici dovrà tenere conto delle norme e degli atti di seguito indicati che presiedono alla costituzione degli organici:

- Decreto legge n. 112 del 26 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, in materia di “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
- D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
- D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010, su “riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, su “riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- Circolare ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2010 contenente “indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”;
- Circolare ministeriale n. 28 del 10 gennaio 2014 regolante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2014/15;
- Intesa stipulata il 16.12.2010 in sede di Conferenza unificata, relativa all'adozione di linee guida per disciplinare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-*quinquies*, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
- Decreti Interministeriali del 24.4.2012 e Decreto Interministeriale del 7.10.2013 che hanno definito le ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici e professionali in un numero contenuto di opzioni;
- Art. 19, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111.
- Art.5, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, relativo all'ora di geografia;
- Art.15, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, relativo ai posti di sostegno;
- Art.15, comma 3 bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, relativo all'area unica sostegno II grado.

Considerate le tabelle contenenti i quadri orari e le opzioni relative alle classi prime, seconde e terze dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali interessate dal riordino dal 1 settembre 2012, con indicate le attuali classi di concorso opportunamente integrate e modificate con le discipline e gli ambiti disciplinari dei nuovi ordinamenti degli istituti di secondo grado trasmesse con note n. 2320 del 29 marzo 2012 e n. 3714/segr del 16 maggio, **qualora non vi siano docenti da “salvaguardare”, il dirigente scolastico**, d'intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, e sulla base del parere del collegio dei docenti, provvederà ad attribuire la classe di concorso in coerenza con il POF, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alle classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di altre (a titolo di esempio: 47/A e 48/A ecc...). Si ribadisce altresì che in presenza di classi di concorso “atipiche” sono da salvaguardare i docenti che impartiscono l'insegnamento o il laboratorio presente nell'indirizzo e non il primo in graduatoria ma titolare di altro insegnamento o laboratorio non pertinente con l'indirizzo attivato.

Vista la circolare Ministeriale del 1 Aprile 2014 “Dotazioni organiche del personale docente” che ribadisce che spetta alle istituzioni scolastiche e alla piena valorizzazione, da parte delle stesse, della quota di autonomia prevista dal D.P.R. n. 275/99 e successive modifiche e integrazioni (vedi i regolamenti concernenti il II ciclo). Sarà cura dell'istituzione scolastica, una volta avuta contezza delle proprie risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e modalità che consentano il migliore impiego delle risorse, l'ampliamento del servizio e l'incremento dell'offerta formativa; il tutto valorizzando le potenzialità proprie dall'autonomia organizzativa e didattica. Particolare attenzione sarà riservata alle condizioni di disagio legate alla capienza delle aule, il rispetto delle norme sulla sicurezza,

Pertanto i dati relativi agli alunni e alle classi, trasmessi al Sistema informativo, saranno assunti nella scrupolosa osservanza della normativa vigente. Sarà cura del Dirigente attendere alla corretta e precisa formazione delle classi seguendo i criteri di omogeneità ed evitando squilibri numerici tra le stesse. A tale riguardo non si accoglieranno istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con

numeri di alunni superiori a quelli previsti dal DPR n. 81/2009. Nella composizione delle classi sarà tenuto conto del diritto allo studio degli alunni con DSA, sancito dalla Legge 8 ottobre 2010, n. 170 che riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati "DSA".

Com'è noto, con l'a.s. 2014/2015, il riordino dell'istruzione secondaria di II grado, operato con i già citati DPR n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e n. 89/2010 relativo ai licei, andrà a regime e interesserà tutte e cinque le classi.

Come previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di geografia generale ed economica, laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia. Nel Sistema informativo l'ora è stata inserita nelle classi del primo anno, mentre l'istituzione scolastica, nella propria autonomia, potrà scegliere a quale delle due classi del biennio farla impartire.

Poiché l'ora aggiuntiva di geografia generale ed economica ha uno specifico finanziamento previsto dal citato art. 5, comma 1, della legge 8.11.2013 n.128, la somma degli spezzoni orari rapportata a posti interi, sono da considerare come posti aggiuntivi in quanto non ricompresi nella dotazione che è stata assegnata ad ogni regione (posti quantificati, a livello nazionale, dalla relazione tecnica in 287 unità).

Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, occorre fare riferimento, oltre alle norme appena citate, ai criteri e ai parametri previsti dal regolamento sul dimensionamento e sul proficuo utilizzo del personale scolastico approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009.

Si ricorda che nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto individua i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa istituzione scolastica, ferma restando la possibilità per tali alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.

Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica approvato con DPR n.81 del 20 marzo 2009.

Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.

Le classi iniziali dei corsi serali sono costituite secondo quanto previsto dall'art. 16 del DPR n.81/2009, tenendo altresì conto della seria storica delle iscrizioni.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso.

Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 19 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore e che, di norma, non devono superare le 20 ore settimanali, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente.

In base a quanto previsto dal citato Regolamento, i docenti che a seguito della formazione delle cattedre con 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.

Come per i decorsi anni, non vengono più formate cattedre ordinarie, ma solo cattedre interne, utilizzando i contributi orari del nuovo ordinamento. Il sistema informativo, in base ai piani di studio del nuovo ordinamento, svilupperà il piano orario complessivo di ogni singola scuola e determinerà le cattedre interne e gli spezzoni residui, da utilizzare per la formazione di eventuali cattedre esterne.

a) classi di concorso

In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell'organico di diritto vengono confermate, per le classi dell'intero quinquennio interessate al riordino del secondo ciclo, le classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modifiche e integrazioni, opportunamente integrate e rivedute.

Gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere considerati "atipici". Pertanto, la relativa attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, la ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica e una volta individuata dovrà essere mantenuta per tutto l'anno scolastico. In tale ottica le scuole opereranno avvalendosi della procedura attualmente prevista dal sistema informativo. In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti "atipici" si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 7 del CCNI sulla mobilità. Ovviamente nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all'indirizzo, all'articolazione, all'opzione, nonché al curriculum presente nella scuola.

In assenza di titolari da "tutelare" l'attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale. In mancanza delle citate situazioni il dirigente scolastico, d'intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, e sulla base del parere del collegio dei docenti reso in coerenza con il POF e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l'insegnamento, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alle classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di altre. Per ulteriori precisazioni si rinvia alla nota n. 3119 del 1 aprile 2014 avente ad oggetto "Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative all'intero di corso degli istituti di secondo grado.

b) Opzioni

Poiché le opzioni sono attivabili dal terzo anno di corso degli istituti tecnici e professionali la formazione della classi deve seguire il principio generale prima accennato relativo alle classi iniziali del secondo biennio ai quali continua ad applicarsi l'attuale normativa, sicché il numero delle classi deve essere definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, articolazioni e opzioni.

c) quota riservata all'autonomia

Com'è noto, i tre regolamenti relativi al riordino del 2° ciclo prevedono che le istituzioni scolastiche possono, previa delibera del collegio dei docenti, utilizzare la quota di autonomia nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita. Ciò sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riguardo alle attività di laboratorio, sia per l'eventuale attivazione di ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Poiché l'utilizzo di tale quota, da calcolare tenendo conto della proiezione sull'intero percorso quinquennale, non potrà comunque determinare esuberi di personale a "regime", il sistema informativo ha attivato una apposita funzione a mezzo della quale le istituzioni scolastiche potranno apportare le modifiche orarie alle classi di concorso (ore in più in corrispondenza di ore in meno) e, contestualmente, gli Uffici scolastici territoriali potranno verificare il determinarsi o meno di situazioni di esubero, e quindi, autorizzare interventi modificativi del quadro orario. L'utilizzo della quota dell'autonomia non potrà determinare a regime situazioni di soprannumerarietà (né trasformazione di cattedre interne in cattedre orario esterne) a livello scuola e, pertanto, si renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili.

Si segnala, ad ogni buon fine, la necessità del rispetto delle condizioni di attuazione della quota di autonomia previste dai Regolamenti di riordino degli istituti secondari superiori, soprattutto per quanto riguarda la percentuale di riduzione e l'impossibilità di sostituzione integrale delle singole discipline.

C) Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di una delle **23** qualifiche professionali (vedi l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 27-07-2011, recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS in data 11 novembre 2011, integrato con l'Accordo Conferenza Stato - Regioni del 19-1-2012 recepito con Decreto interministeriale MIUR-MLPS del 23 aprile 2012) sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni.

I percorsi di IeFP di cui al primo comma possono essere realizzati, fermo restando la competenza delle Regioni e la presenza degli stessi nell'ambito della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità adottate con l'Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 e previste nelle linee-guida di cui all'articolo 13, comma I-quinquies della legge n. 40/07 (vedi www.istruzione.it - riordino istruzione Professionale):

- **tipologia A** “offerta sussidiaria integrativa ” (Linee guida, capo II, punto 2). Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 22 qualifiche professionali di cui ai decreti interministeriali sopra citati. A tal fine, in attuazione dell’accordo territoriale tra USR e competente Assessorato Regionale, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie soltanto i percorsi di qualifica correlati all’indirizzo quinquennale frequentato ai sensi della tabella 1) delle citate linee guida. Per la predisposizione dell’offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità (quest’ultima da utilizzare in organico di fatto) di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri riportati nelle più volte citate Linee guida e nei limiti delle risorse disponibili;

- **tipologia B** “offerta sussidiaria complementare ” (Linee guida, capo II, punto 2). Devono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo le qualifiche triennali di cui al Capo II, punto 2, delle Linee guida. Tale possibilità può trovare attuazione solo qualora il competente Assessorato regionale deliberi, in attuazione dell’accordo territoriale col competente USR, di attivare presso gli istituti professionali classi prime che assumano gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi triennali di IeFP. A tal fine, gli Istituti professionali formeranno classi secondo gli standard formativi e l’ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, fermo restando che la spesa complessiva non potrà comunque superare quella derivante dall’attivazione di percorsi ordinari degli istituti professionali. Per consentire la realizzazione di tali percorsi il sistema informativo del Ministero sta predisponendo una funzione che riporta le classi di concorso elencate dalla Tabella 2 della citata intesa e non ricomprese tra quelle previste dagli attuali ordinamenti, che consentirà di effettuare l’attribuzione dell’insegnamento alle classi di concorso finalizzate all’acquisizione degli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi di IeFP. Resta inteso che la scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella 2 non dovrà comportare situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo a riferimento lo sviluppo quinquennale dei corsi statali e di quelli triennali dei corsi IeFP.

La realizzazione dell’offerta sussidiaria (integrativa e complementare) dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 4 della Legge n. 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi; in nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell’attivazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP.

Le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l’offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

La presenza dell’offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio prima descritto.

L’organico dell’istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP.

In effetti l’organico assegnato agli istituti professionali è comprensivo anche delle eventuali quote orarie relative alle classi di IeFP. L’attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell’ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell’istituzione scolastica, nel rispetto dell’articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e delle specifiche contrattazioni decentrate da attivare sulla base del CCNI relativo alle utilizzazioni del personale docente.

d) Ulteriori disposizioni

Per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio, potranno essere utilizzate eventuali risorse aggiuntive che fondatamente si renderanno disponibili a seguito dell’assegnazione agli istituti delle dotazioni organiche o, in sede di definizione dell’organico di fatto, per effetto dell’impiego di personale docente eventualmente in soprannumero.

Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità dell’organico di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per le altre operazioni finalizzate al regolare avvio dell’anno scolastico, le SS.LL. e i dipendenti Uffici scolastici provinciali eviteranno il ricorso al frazionamento delle cattedre.

Si ritiene, infine, di dover far presente che le dotazioni organiche devono essere assegnate in coerenza con gli interventi di dimensionamento e distribuzione delle istituzioni scolastiche e, per quanto riguarda l’istruzione

secondaria di II grado, di attivazione di nuovi indirizzi di studio, che dovranno essere pienamente compatibili con le complessive disponibilità di organico

Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:

- a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- e. utilizzazione dei servizi sociali;
- f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- g. tutte le materie oggetto di contrattazione;

2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè:

- a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
- c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.


Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:

- a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

In tema di adempimento delle formalità prescritte per il controllo dell'orario di lavoro mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione, per i dipendenti pubblici il relativo obbligo deve discendere da specifica fonte normativa o contrattuale: nel settore scolastico, la fonte legale, l'art.396 del d.lgs. n.297 del 1994 (testo unico sulla scuola), si limita ad affidare al preside compiti di promozione e coordinamento, nell'ambito delle disposizioni normative e del contratto collettivo, e le disposizioni collettive (nella specie, l'art.89 ccnl 24 luglio 2003 ora art.92 ccnl/2007) prevedono solo per il personale ATA l'obbligo di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze, e non anche per il personale docente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Ipotesi Ripartizione fondo d'Istituto a.s.2015/16

Organico di Diritto: Docenti n.124 - ATA 39

Nota Miur del 11/09/2015

Accordo del 07/08/2015 - Amministrazione-OO.SS. Comparto Scuola

Budget MOF – a.s.2015/16

	<i>sett-dic2015</i>	<i>genn-agosto 2016</i>	LORDO dipendente	Economie C.U.	Totale lordo dip	LORDO Stato
Fondo d'Istituto	€ 27.937,27	€ 55.874,54	€ 83.811,81	€ 3.978,96	€ 87.790,77	€ 116.498,35
Funzioni Strumentali	€ 1.810,57	€ 3.621,14	€ 5.431,71		€ 5.431,71	€ 7.207,88
Incarichi Specifici ATA	€ 1.437,15	€ 2.874,30	€ 4.311,45		€ 4.311,45	€ 5.721,29
Attività compl.Ed.Fisica		€ -	€ -		€ -	
ore eccedenti	€ 1.725,14	€ 3.450,29	€ 5.175,43	€ 9.257,10	€ 14.432,53	€ 19.151,97
	€ 32.910,13	€ 65.820,27	€ 98.730,40	€ 13.236,06	€ 111.966,46	€ 148.579,49

Genotto
di
M...

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Ipotesi Ripartizione fondo d'Istituto a.s.2015/16

Organico di Diritto: Docenti n.124 - ATA 39

Fondo a.s.2015/16 - Lordo dipendente	87.790,77	
Indennità di Direzione DSGA	5.640,00	
Importo Disponibile a.s.2015/16	82.150,77	
Attività docenti	61.613,08	75%
Attività A.T.A.	20.537,69	25%

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

Attività Personale A.T.A. a.s.2014/15

	ore	imp.orario	totale
Collaboratori Scol.	577	12,50	7.212,50
Assistenti Amministrativi	449	14,50	6.510,50
Assistenti Tecnici	260	14,50	3.770,00
<i>Attività Aggiuntive art.88 c.2 - Ass.Tecnici</i>			
Manifestazioni interne-esterne - Banqueting	210	14,50	3.045,00
		Totale	20.538,00

Art. 3 Seq. ATA e Tabella 9 ridefinita dal 1/9/08			
Indennità DSGA 143 doc + 49 ata	163	30,00	4.890,00
punti erogazione			750,00
		totale	5.640,00

incarichi specifici	4.311,45
---------------------	----------

AA+AT - 5x35 ore	175	14,50	2.537,50
CS 6x24 ore	144	12,50	1.800,00
			4.337,50

Ripartizione fondo d'Istituto 2015- 2016

Ripartizione:
docenti ~ 75% ATA ~ 25%

descrizione	importo			
Attività docenti	€ 61.613,08			
Attività ATA	€ 20.537,69			
Totale	€ 82.150,77			
Attività docenti	ore attività	ore totali	imp. orario	totale lordo
Collaboratori		180	€ 17,50	€ 3.150,00
Vicario				€ -
GRUPPO DI lavoro		660	€ 17,50	€ 11.550,00
9 unità				
gruppo progettuale			€ 17,50	€ -
5 unità				
Commissione elettorale		40	€ 17,50	€ 700,00
Referente	0			
n.3 componenti	13			
Gruppo di orientamento		115	€ 17,50	€ 2.012,50
Referente	15			
n. 10 Componenti	100			
Referenti serali		100	€ 17,50	€ 1.750,00
Coordinatore didattico				
Collaboratori				
Responsabili area itp ipssar			€ 17,50	€ -
n.2 unità	50			
Referente servizi: area accoglienza turistica			€ 17,50	€ -
n 1 unità	30		€ 17,50	€ -
Unità di autovalutazione		90	€ 17,50	€ 1.575,00
referente	30		€ 17,50	€ -
3 componenti	60		€ 17,50	€ -
		0	€ 17,50	€ -
			€ 17,50	€ -
Sito web		60	€ 17,50	€ 1.050,00
Gruppo INVALSI	14 classi	140	€ 17,50	€ 2.450,00
Commissione Formazione classi	4 unità	80	€ 17,50	€ 1.400,00
		26	€ 17,50	€ 455,00
			€ 17,50	€ -
Attività didattiche e organizzative finalizzate al recupero			€ 35.520,58	
Compensi per innovazione didattica finalizzata al recupero		300	€ 17,50	€ 5.250,00
Comp. Coordinamento innovaz didattiche				
Coordinatori cdc(1°-2°-3°-4°)20 hx 47 classi -5° e 3 IPSEOA 25 hx 23 classi		1510	€ 17,50	€ 26.425,00
			€ 17,50	€ -
	Totale			€ 57.767,50
Recuperi		110	€ 35,00	€ 3.845,58
			Totale	€ 61.613,08
TUTOR NEO ASSUNTI		220	17,50	3850,00
Incentivo attività di catering(mostre, convegni, fiere,...)		150	€ 35,00	€ 5.250,00
potenziamento		150	€ 35,00	€ 5.250,00
			ore eccedenti	€ 14.350,00

[Handwritten signatures and notes on the right margin]